



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
3^a Seduta
Lunedì 9 febbraio 2015

Deliberazione n. 14 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria.

Presidente: Antonio Scalzo
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Carlo Pietro Calabrò

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 31

...omissis...

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Battaglia, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale,

DELIBERA

di modificare il Regolamento interno del Consiglio regionale come appresso specificato:

Art. 1
(Modifica dell'articolo 29)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 (Regolamento interno del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:

"1. La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei



Consiglio Regionale della Calabria

segue deliberazione n. 14

componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 3, il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi" e, deciso l'esito – presenti e votanti 31, a favore 31 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Scalzo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Calabrò

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 10 febbraio 2015



IL SEGRETARIO
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)



RELAZIONE

La modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale, nella parte relativa alla composizione delle Commissioni permanenti, si rende necessaria in considerazione delle modifiche apportate dal legislatore regionale alla normativa statutaria che hanno ridotto la consistenza numerica del Consiglio regionale dagli originari 50 consiglieri, agli attuali 30.

Il primo obiettivo di tale modifica è quello di assicurare la presenza e la rappresentanza dei Gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio regionale in ciascuna Commissione. Più coerente con il dettato statutario sarebbe, infatti, opportuno prevedere una composizione delle Commissioni permanenti che prescindesse dal numero esatto dei suoi componenti, onde consentire nel tempo ed a seguito delle successive tornate elettorali, un più flessibile adattamento della normativa regolamentare alla diversa e mutevole consistenza dei gruppi consiliari all'interno del Consiglio regionale.

Come è evidente, dalla proposta di modifica dell'articolo 29 del Regolamento è stata espunta non solo la parte della norma che quantifica il numero dei componenti, ma pure quella che statuisce che, dei dieci membri di cui si compone la Commissione, il 60% debba appartenere alla maggioranza e il 40% alle minoranze, poiché ritenuto da autorevole dottrina «troppo rigida e forzata, i cui effetti negativi sono comunque ridimensionati dalla previsione del voto plurimo, che consente al singolo membro della Commissione di "pesare" quanto il proprio gruppo: non di meno, ma neppure di più.»

Il secondo obiettivo di tale modifica è quello di assicurare, comunque, il regolare funzionamento delle Commissioni, ed in tale direzione si giustifica il tenore del secondo periodo della proposta modificativa.

Si fa presente, infatti, che, onde garantire la piena operatività delle Commissioni, sarebbe necessario che le stesse siano composte in maniera tale da consentire il loro regolare funzionamento. Tale esigenza, però, deve necessariamente raccordarsi alle disposizioni statutarie che richiedono, in ogni Commissione permanente, la presenza di ogni Gruppo consiliare, garantendo, in ogni caso, una loro "rappresentanza". Tale diverso e distinto criterio, in via suppletiva, è stato introdotto dal legislatore statutario, verosimilmente, per ovviare alla casistica, peraltro frequente, dei cd. "monogruppi" che, al pari degli altri, devono ricevere adeguato riconoscimento in seno alle Commissioni.

La modifica dell'articolo 29 comma 1 ha anche impatto sugli articoli 79, 80, 81, del Regolamento, dove si stabiliscono i quorum costitutivi e deliberativi delle stesse Commissioni.

La modifica proposta non altera il funzionamento dei quorum costitutivi e deliberativi delle Commissioni e pertanto le stesse disposizioni potranno essere confermate anche in caso di modifica dell'articolo 29 del Regolamento.



Consiglio Regionale della Calabria

Le Commissioni per poter deliberare continueranno ad essere in numero legale con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. Potranno comunque discutere senza deliberare in presenza di quattro componenti assegnati.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 10 febbraio 2015



IL SEGRETARIO
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)